

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 1° luglio 2002, n. 9556 – DELLI PRISCOLI *Presidente* – VARRONE *Relatore* – PALMIERI *P. M.* – Scoppa, Giordano Scoppa (avv.to Iannotta) – Clinica Stabia s.p.a., Gargiulo (avv.ti Rescigno, Saguatti).

Procedimento civile – Nullità – Preclusioni e incapacità riguardanti l'attività forense – *Ius postulandi* – Costituzione in giudizio (C.p.c. artt. 5, 301)

Responsabilità civile – Attività medico-chirurgica – Lesioni personali – Responsabilità della casa di cura per i danni patiti dai pazienti (C. c. artt. 1228, 2049)

Responsabilità civile – Danni in materia civile – Danno non patrimoniale – Morte del congiunto – Danno morale – Risarcibilità *iure proprio* ai congiunti – Legittimazione ad agire – Prova del danno – Nesso di causalità – Regolarità causale (C. c. artt. 1223, 2056, 2059, C. p. art. 185)

Le preclusioni e le incapacità riguardanti l'attività forense collegate all'istituzione di una nuova Corte d'Appello non operano fino a quando il nuovo ufficio giudiziario non entra in funzione. La validità della costituzione in giudizio non viene meno per il fatto che, in conseguenza della costituzione di una nuova Corte d'Appello, il procuratore legittimato si trovi ad essere iscritto in un diverso distretto, non derivando da ciò il venire meno dello *ius postulandi* del procuratore ritualmente costituitosi. (1)

In materia di colpa medica, la casa di cura risponde per l'inadempimento dell'obbligazione di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto che essa assume direttamente con i pazienti.

La remunerazione della prestazione include il rischio dell'esercizio dell'attività imprenditoriale della casa di cura, che può essere chiamata a rispondere *ex art. 1228*

c.c. del danno alla persona causato dalla colpa professionale del medico che ha eseguito l'intervento. (2)

Ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima. A tale riguardo, non è di ostacolo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire *iure proprio* contro il responsabile.

Ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dell'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti, il danno deve presentarsi come un effetto normale del fatto illecito, secondo il principio della "regolarità causale". (3)

(1-3) Il danno morale riflesso in caso di lesioni: una pronuncia delle Sezioni unite.

SOMMARIO: 1. I fatti. - 2. Il danno alla persona: una breve panoramica. - 3. Morte della vittima. - 4. Risarcibilità *iure proprio* dei danni patrimoniali. - 5. Risarcibilità *iure hereditario* dei danni patrimoniali. - 6. Risarcibilità *iure proprio* dei danni non patrimoniali. - 7. Risarcibilità *iure hereditario* dei danni non patrimoniali. - 8. Lesioni. - 9. Domanda di danni patrimoniali da parte della vittima. - 10. Domanda di danni patrimoniali da parte dei danneggiati di riflesso. - 11. Domanda di danni non patrimoniali da parte della vittima. - 12. Domanda di danni non patrimoniali da parte dei danneggiati di riflesso. - 13. La soluzione adottata: una valutazione

1. I fatti.

Il caso in esame costituisce l'epilogo di una vicenda iniziata nel 1981, quando il figlio dei ricorrenti subì durante il parto lesioni gravissime che gli causarono una totale invalidità.

I genitori citarono in giudizio la clinica presso cui il fatto era avvenuto ed il ginecologo che aveva assistito al parto. Nel 1997 la Corte di Appello di Napoli confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado, liquidando la somma di 750

milioni di lire in favore dei genitori, quali eredi del figlio deceduto nel 1992, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale subito dal minore.

Contro questa sentenza i coniugi proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi. La clinica, a sua volta, presentava ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, affrontati dalla Corte in via pregiudiziale. I primi due, esaminati congiuntamente ed entrambi rigettati, investono questioni prettamente processuali, relative alla legittimazione del procuratore della controparte. Il terzo ed il quarto motivo, anch'essi esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte, riguardano il problema della responsabilità della casa di cura per i danni patiti dai pazienti ricoverati, nel caso in cui il professionista che esegue l'intervento non sia inquadrato nella sua organizzazione; anche questi sono stati rigettati affermando la responsabilità diretta della clinica.

Il punto di maggior interesse della sentenza in epigrafe è il secondo motivo del ricorso principale; con esso i genitori lamentano che non sia stato loro riconosciuto il danno morale in quanto prossimi congiunti del soggetto che aveva subito gravi lesioni personali a causa di un fatto costituente reato.

La questione è risolta in modo positivo dalle Sezioni Unite.

Questa decisione costituisce una tappa importante della linea giurisprudenziale evolutiva intrapresa dalla S.C. in *Pinna c. Pelucchi*¹, con la quale le SS.UU. hanno inteso comporre definitivamente il residuo contrasto giurisprudenziale nel senso della risarcibilità.

2. Il danno alla persona: una breve panoramica.

Sarebbe impossibile fornire in questa sede un'analisi completa e dettagliata di una materia vasta e in continua evoluzione come la tutela aquiliana della vita e

¹ Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, in *Danno e Resp.*, 1998, 686, con nota di DE MARZO; in *Resp. Civ. e Prev.*, 1998, 1409, con nota di PELLECCIA. Cfr. anche Id., 19 maggio 1999, n. 4852, in *Giur. It.*, 2000, 479, con nota di PATARNELLO; BONA, *Il danno non patrimoniale dei congiunti: edonistico, esistenziale, da lesione del rapporto parentale, alla serenità familiare, alla vita di relazione, biologico, psichico o morale "costituzionalizzato"?* in *Giur. It.*, 2002, 953.

dell'integrità fisica della persona². Sarebbe tuttavia infruttuoso condurre un'analisi critica della decisione senza aver in via preliminare ricostruito in maniera sintetica il percorso evolutivo in cui questa decisione si inserisce.

Per un corretto inquadramento del problema è opportuno distinguere in primo luogo il caso in cui si verifichi la morte della vittima da quello in cui tale soggetto abbia subito delle lesioni più o meno gravi ma sia ancora in vita. Il rilievo della distinzione riguarda i soggetti che possono vantare diritti in conseguenza dell'evento lesivo. Nel primo caso infatti saranno soggetti diversi dalla vittima ad agire in giudizio: eredi, creditori, e più in generale chiunque ritenga di aver subito un danno in seguito alla morte della vittima. La pretesa di risarcimento può in questo caso differire riguardo al titolo: il risarcimento può essere avanzato *iure proprio* o *iure hereditario*. Nelle ipotesi di lesioni esso può invece essere domandato sia dalla vittima principale del fatto illecito che dai danneggiati di riflesso³.

Occorre poi distinguere i casi in cui la domanda ha per oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali da quella di risarcimento dei danni non patrimoniali. Il primo ostacolo che si para di fronte all'interprete è costituito dal retaggio storico dell'espressione "danno non patrimoniale", che nel linguaggio giuridico italiano ha significato ora esclusivamente il danno morale subiettivo o danno morale puro⁴, ora ha rappresentato una categoria residuale volta a comprendere ogni figura di danno che non ricadesse nella nozione di danno patrimoniale, ivi compresa la categoria

² La bibliografia sul tema è amplissima. Tra le opere più recenti a carattere generale ricordiamo: G.B. PETTI, *Il risarcimento dei danni: biologico, genetico, esistenziale*, Torino, 2002; *La valutazione del danno alla salute*, 4^a ed., a cura di M. BARGAGNA e F.D. BUSNELLI, Padova, 2001; *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di PAOLO CENDON, Padova, 2001; G.B. PETTI, *Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona*, Torino, 1999; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, 2^a ed., Padova, 1999; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da RODOLFO SACCO), Torino, 1998; GIANNINI e POGLIANI, *Il danno da illecito civile*, Milano, 1997.

³ Cfr. G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., n. 2, 420; T. ARRIGO, *Causalità indiretta e danni riflessi*, in VISINTINI (a cura di), *I fatti illeciti. III Causalità e danno*, Padova, 1999, 437.

⁴ Cfr. G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, Padova, 1999; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., n. 2, 565 e ss.; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., n. 2, 274 e ss.

emergente del danno esistenziale⁵. Un'ulteriore complicazione deriva dal processo di erosione subito dall'art. 2059 c.c. in seguito alle pronunce della Corte Costituzionale e alla conseguente frantumazione concettuale subita dall'espressione "danno non patrimoniale": di fronte a fattispecie che dal lato naturalistico sono sostanzialmente coincidenti in quanto a valori umani violati, si trova una straordinaria varietà di categorie di danno non patrimoniale.

Ciò che appare all'interprete è dunque una situazione in cui non è ben chiaro se vi sia una categoria definita in positivo ed una in via residuale o se la classificazione veda il danno biologico come *tertium genus* distinto dalle altre figure. Autorevole dottrina ha sostenuto che la distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale abbia ormai perso gran parte della sua importanza operativa, a favore della distinzione tra danni morali e altri tipi di danno risarcibili come *species* del danno ingiusto ex. art. 2043 c.c. attraverso la leva dell'art. 32 Cost.⁶.

Per ragioni espositive, in questo contributo si è scelto di configurare in positivo l'espressione "danno patrimoniale", con cui si intenderà un pregiudizio che possa essere valutato oggettivamente dal giudice in base a parametri economici⁷, comprensivo di perdita subita e di mancato guadagno. L'espressione "danno non patrimoniale" sarà intesa in senso residuale.

Si possono perciò distinguere i seguenti casi.

3. *Morte della vittima.*

In caso di morte della vittima gli eredi o altri soggetti possono agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale. La richiesta può essere avanzata *iure proprio* o *iure hereditario*.

4. *Risarcibilità iure proprio dei danni patrimoniali.*

In seguito alla morte della vittima del fatto illecito vi è una serie di persone che, pur non avendo subito in prima persona il fatto illecito, risentono di una serie di

⁵ Cfr. G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, cit., n. 4, 19 e ss.

⁶ P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., n. 2, 297 e s.

⁷ Così MONATERI e BONA, *Il danno alla persona*, Padova, 1998, 211 e ss.

conseguenze pregiudizievoli. La giurisprudenza è concorde nel riconoscere con una certa larghezza il diritto di alcuni soggetti al risarcimento del danno patrimoniale. Sono questi i casi in cui l'uccisione dell'obbligato al mantenimento *ex art. 433 c.c.* lede le legittime aspettative dei familiari ivi enumerati alla continuità delle attribuzioni patrimoniali ricevute in vita⁸: si tratta del coniuge, dei figli, dei genitori, dei generi e nuore, del suocero e suocera, dei fratelli e sorelle germani o unilaterali. A tali soggetti si deve aggiungere il donatario⁹. Lo *status* familiare non è però da solo sufficiente a far nascere un diritto al risarcimento, in quanto sarà onere del richiedente provare il danno patito, corrispondente al beneficio che egli traeva dalla vittima. Si è verificata in taluni casi un'estensione della tutela aquiliana anche a favore di parenti meno stretti, a prescindere dal diritto agli alimenti, dalla qualità di erede o dalla convivenza, quando essi siano stati privati di sovvenzioni economiche corrisposte dal defunto in modo durevole e costante¹⁰. È stato infine riconosciuto il diritto al risarcimento al nascituro¹¹ ed in certi casi anche al convivente *more uxorio*¹². Altra categoria di danneggiati di rimbalzo è quella delle persone con cui la vittima del fatto illecito intratteneva rapporti di carattere strettamente economico. Il percorso passa attraverso le famose decisioni *Superga*¹³ e *Meroni*¹⁴. La materia della tutela aquiliana del credito è oggi sfaccettata in molteplici aspetti, corrispondenti a varie tipologie di lesioni, tanto da far dubitare sull'effettiva utilità di tale categoria¹⁵. Al momento l'inesistenza di ragioni preclusive alla risarcibilità della lesione dei diritti di credito è pacificamente riconosciuta. Si è osservato tuttavia che nei casi in cui è stata

⁸ Cfr. G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., n. 2, 422 e ss.; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., n. 2, 499.

⁹ GIANNINI e POGLIANI, *Il danno da illecito civile*, cit., n. 2, 25 e s.

¹⁰ Così G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., n. 2, 423, 428.

¹¹ Cfr. Cass., 13 novembre 2000, n. 11625, in *Giur. It.*, 2002, 953, con nota di BONA; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., n. 2, 499.

¹² Cass., 28 marzo 1994, n. 2988, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1995, 564, con nota di COPPARI. Cfr. anche G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., n. 2, 423 e ss.; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., n. 2, 499 e s.

¹³ Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giur. It.*, 1954, I, 1, 828.

¹⁴ Cass., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Giur. It.*, 1971 I, 1, 681, con nota di VISINTINI. Sull'origine storica della differenziazione tra la posizione dei familiari e la posizione dei creditori della vittima, cfr. SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043*, in *Foro Pad.*, 1960, I, 1420 e ss.

¹⁵ Cfr. G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., n. 2, 425 e ss.; MONATERI e BONA, *Il danno alla persona*, cit., n. 7, 323.

ammessa l'azione di responsabilità aquiliana verso il terzo autore di lesioni da parte di un soggetto che appare creditore della vittima delle lesioni, le Corti hanno inquadrato tali vicende come casi di surroga o come situazioni caratterizzate da vincoli assimilabili ai rapporti familiari¹⁶.

5. Risarcibilità iure hereditario dei danni patrimoniali.

La questione della risarcibilità del danno patrimoniale ai familiari della vittima del fatto illecito è stata ampiamente discussa¹⁷.

La tesi positiva prende in esame il profilo economico della persona umana, in quanto bene produttivo di valore, e rileva che con l'uccisione del congiunto l'asse ereditario viene a mancare del controvalore delle attitudini gestorie e lavorative del *de cuius* che, in caso di morte naturale, gli eredi avrebbero trovato nell'asse ereditario.

L'indirizzo che si è affermato in giurisprudenza nega ai congiunti la legittimazione *iure hereditario* all'azione di risarcimento del danno patrimoniale, sulla base di diverse ragioni. In primo luogo perché si ritiene che nell'istante della morte non si crei alcun diritto nel patrimonio della vittima, e nulla perciò può essere trasmesso agli eredi; in secondo luogo perché l'assegnazione di un risarcimento *iure hereditario* si scontrerebbe con problemi di ordine logico-teorico, come la difficoltà di attribuire un valore alle parti del corpo umano e l'impossibilità di quantificare il valore del patrimonio che in assenza di illecito il *de cuius* avrebbe prodotto e trasmesso agli eredi¹⁸.

Come si vedrà in seguito, il risarcimento *iure hereditario* è accordato esclusivamente nel caso in cui tra l'evento dannoso e la morte della vittima trascorra un apprezzabile lasso di tempo, e solo per determinate tipologie di danno.

6. Risarcibilità iure proprio dei danni non patrimoniali.

¹⁶ Cfr. G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., n. 2, 425 e ss.

¹⁷ M. FRANZONI, *Il danno alla persona*, Milano, 1995, 424 e s.; GIANNINI e POGLIANI, *Il danno da illecito civile*, cit., n. 2, 23 e ss.

¹⁸ Cfr. M. FRANZONI, *Il danno alla persona*, cit., n. 17, 426.

Già nell'Italia pre-repubblicana la giurisprudenza aveva riconosciuto il diritto ad agire *iure proprio* per il danno non patrimoniale sofferto in seguito alla morte di un familiare; tale orientamento fu confermato da una lunga serie di decisioni negli anni '50 e '60¹⁹.

L'impostazione della Suprema Corte è stata per lungo tempo rivolta a limitare rigidamente i risarcimenti ai familiari, attraverso un fermo richiamo all'art. 2059 c.c. e una netta distinzione tra ipotesi di uccisione e ipotesi di lesioni personali, accordando il risarcimento esclusivamente in caso di morte del congiunto. Militava a favore di questo orientamento la considerazione secondo cui l'evento lesivo non annulla le posizioni giuridiche dei familiari della vittima, aventi come contenuto il mantenimento, la coabitazione e l'assistenza. Pertanto in capo ad essi non può sorgere alcun titolo giuridico per ottenere il risarcimento dei danni; solo l'uccisione del congiunto avrebbe proiettato effetti sulla personalità dei familiari tali da suscitare il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali²⁰.

Perciò, se da una parte questa impostazione del problema era usata in maniera strumentale al fine di limitare l'area del danno risarcibile ad alcune ipotesi circoscritte, d'altro canto essa, limitatamente a tali ipotesi, condiceva a riconoscere esplicitamente ed inequivocabilmente il diritto al risarcimento.

Al momento attuale, nel caso di morte della vittima è pacificamente riconosciuta la legittimazione dei prossimi congiunti della vittima ad agire *iure proprio* per il risarcimento del danno non patrimoniale riflesso.

7. Risarcibilità *iure hereditario* dei danni non patrimoniali.

In merito alla questione della risarcibilità *iure hereditario* del danno non patrimoniale da uccisione sono state prospettate tre soluzioni²¹.

¹⁹ Cfr. M. BONA, *Il danno non patrimoniale dei congiunti: edonistico, esistenziale, da lesione del rapporto parentale, alla serenità familiare, alla vita di relazione, biologico, psichico o morale "costituzionalizzato"?* cit n. 1.

²⁰ Cfr. Cass., 21 maggio 1976, n.1845, in *Giust. Civ.*, I, 1976, 1652, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1977, 282.

²¹ Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704; Id., 24 aprile 1997, n. 3592; Id., 26 settembre 1997, n. 9470, in *Giur. It.*, 1998, 1589, con nota di BONA.

Secondo un orientamento condiviso soprattutto in passato, l'uccisione della vittima farebbe sorgere istantaneamente il credito risarcitorio, che si trasmetterebbe *iure hereditario* agli aventi diritto. I sostenitori di questa soluzione rilevano che la salute della persona è un bene tutelato dall'ordinamento e sarebbe illogico negare la tutela nel caso di danno supremo all'integrità psico-fisica di una persona: si giungerebbe all'assurdo secondo cui sarebbe più conveniente dal punto di vista risarcitorio cagionare la morte dell'infortunato piuttosto che delle semplici lesioni²².

Un secondo orientamento ha negato la possibilità di risarcire *iure hereditario* il danno non patrimoniale da morte, sulla base del carattere personalissimo ed intrasmissibile del diritto al risarcimento di tale danno. Si è anche argomentato che, se con la morte si perde la capacità di acquistare diritti, il diritto al risarcimento non potrebbe rientrare nel patrimonio del *de cuius*, e che il meccanismo ereditario renderebbe legittimati ad agire parenti lontani della vittima e paradossalmente, in caso di assenza di parenti entro il sesto grado, lo Stato. Ciò appare palesemente assurdo e lascia pertanto adito a dubbi sulla correttezza di questa impostazione.

Vi è un terzo orientamento che si colloca in una posizione di compromesso tra i due precedenti, che riconosce la risarcibilità del danno nel caso trascorra un lasso di tempo apprezzabile tra l'evento lesivo e la morte²³. In tale periodo il diritto al risarcimento del danno entra a far parte del patrimonio della vittima e può essere trasmesso agli eredi secondo le comuni regole della successione *mortis causa*²⁴.

Vero e proprio *leading case* in materia è la sentenza della Corte Costituzionale *Sgrilli c. Colzi*²⁵, che abbraccia quest'ultimo orientamento.

²² BARZAZI, BOSIO, DEMORI, RONCALI, *Il danno da morte. Biologico e morale*, Padova, 2000, 26; G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, cit., n. 4, 279 e s.

²³ Vedi in questo senso Cass., 27 dicembre 1994, n. 11169, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1997, 89, con nota di ARRIGO. Cfr. anche Cass., 29 maggio 1996, n. 4991, in *Danno e Resp.*, 1997, 41 e segg., con nota di NAVARRETTA, in *Foro It.*, 1996, I, 3107, con nota di CASO.

²⁴ Secondo un orientamento particolarmente rigido è necessario non solo che sia trascorso un periodo apprezzabile di tempo tra evento dannoso e lesione, ma che il *de cuius* abbia già intentato una causa di risarcimento danni: cfr. BARZAZI, BOSIO, DEMORI, RONCALI, *Il danno da morte. Biologico e morale*, cit., n. 22, 34.

²⁵ Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1994, 976, con note di SCALFI, GIANNINI e NAVARRETTA; in *Giust. Civ.*, I, 994, 3029, con nota di BUSNELLI; in *Foro It.*, 1994, I, 3297, con nota di PONZANELLI; in *Giur. It.*, 1995, I, 406, con nota di JANNARELLI.

Attualmente l'orientamento dominante è quest'ultimo²⁶. La giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel negare il risarcimento in caso di morte istantanea, e solo nel caso in cui tra evento lesivo e morte trascorra un lasso di tempo, vi è spazio per il risarcimento del danno morale e biologico subito dal *de cuius*, valutato in base a criteri che prendono in considerazione sia il periodo di tempo trascorso tra i due eventi, sia l'intensità del danno psichico sofferto dalla vittima²⁷.

8. Lesioni.

Il fatto illecito che causa lesioni personali può determinare un ampio ventaglio di danni, patrimoniali e non patrimoniali, alla vittima diretta e ai suoi familiari.

Si possono immaginare quattro combinazioni, che nella vita reale possono sovrapporsi e incrociarsi tra loro.

9. Domanda di danni patrimoniali da parte della vittima.

Si è già accennato ai problemi posti dalla categorizzazione dei danni in “patrimoniali” e “non patrimoniali”.

Nel caso di lesioni alla persona, alla voce “danno patrimoniale” si è soliti far corrispondere le spese mediche sostenute e future, ed il reddito eventualmente perduto durante la degenza; in caso di invalidità permanenti e di riduzione della capacità produttiva, i cui effetti sulla perdita di reddito si proiettano nel futuro, ci si affida di solito al sistema delle tabelle di invalidità permanente²⁸. Figura autonoma di danno

²⁶ Cfr. l'ampia trattazione contenuta in PETTI, *Il risarcimento dei danni: biologico, genetico, esistenziale*, cit. n. 2, p. 767 e ss.

²⁷ Vedi da ultimo Cass. 2 aprile 2001, n. 4783, in *Danno e Resp.*, 2001, 820, con nota di BONA. La sentenza presenta due profili di novità: da una parte le considerazioni *de iure condendo* della corte sulla risarcibilità del danno da perdita della vita, dall'altra la rivisitazione del concetto di “apprezzabilità” dell'arco di tempo tra lesione e decesso: nel caso in esame si riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale in relazione ad un lasso di tempo di quattro ore.

²⁸ Con tutti i problemi relativi all'opinabilità dei criteri adottati nella redazione delle tabelle e nella loro applicazione concreta. Cfr. P.G. MONATERI, *La responsabilità*

patrimoniale è la perdita di *chances*, che consiste nella perdita attuale di un miglioramento patrimoniale futuro e possibile. Essa è risarcibile in base ad una valutazione prognostica basata sulle concrete ragionevoli possibilità di risultato²⁹.

10. Domanda di danni patrimoniali da parte dei danneggiati di riflesso.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale riflesso in caso di lesioni, la posizione adottata in passato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito è stata assai restrittiva.

La Cassazione motivava il suo orientamento sulla base di due argomenti: innanzitutto sostenendo che non vi fosse un rapporto diretto ed immediato di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito dai parenti della vittima, quindi perché la pretesa dei familiari sarebbe stata un doppiopione di quella fatta valere dal danneggiato diretto, che, una volta reintegrato nella posizione patrimoniale anteriore all'illecito, avrebbe potuto continuare a contribuire al mantenimento dei familiari come avveniva in precedenza³⁰.

È in atto tuttavia un ripensamento di questo orientamento restrittivo: ricordiamo la recente decisione in *Lunetta c. Ministero della difesa*³¹, in cui la S.C. ha ritenuto risarcibile il danno patrimoniale subito da una donna in seguito al ritiro dall'attività lavorativa per assistere il marito vittima di un fatto illecito.

È da notare come in questo caso la Corte, nel motivare la sua decisione, faccia riferimento al criterio della "regolarità causale", considerando risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze ordinarie e normali del fatto secondo l'*id quod plerumque accidit*. Questa scelta si accompagna al rifiuto "equilibristico" da parte della S.C. della categoria del danno riflesso: in *Lunetta* la Corte afferma che il danno patrimoniale del congiunto "è un danno riflesso o di rimbalzo rispetto alla vittima primaria (secondo

civile, cit., n. 2, 515 e ss; MONATERI E BONA, *Il danno alla persona*, cit., n. 7, 211 e ss.

²⁹ PETRELLI, *Causalità e perdita di chances*, in VISINTINI, *I fatti illeciti. III Causalità e danno*, cit., n. 3, 297 e ss.; MONATERI E BONA, *Il danno alla persona*, cit., n. 7, 223.

³⁰ Così G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., n. 2, 436 e s.; Cass., 7 gennaio 1991, n. 60, in *Giur. It.*, 1991, I, 1, 1193, con nota di TEDESCHI GARDELLA, *Assistere la moglie: meglio pagare l'infermiera (nesso causale e danno mediato del marito)*.

³¹ Cass., 2 febbraio 2001, n. 1516, in *Giur. It.*, 2002, 953, con nota di BONA.

l'originaria intuizione della giurisprudenza francese), ma è un danno diretto, sia pure di natura consequenziale, per la vittima secondaria, che lo subisce come conseguenza rispetto al medesimo evento”.

11. *Domanda di danni non patrimoniali da parte della vittima.*

La questione del risarcimento dei danni non patrimoniali alla vittima primaria del fatto illecito ha conosciuto una straordinaria e ben nota evoluzione. Rientrano in questa categoria i danni morali risarcibili ex art. 2059 c.c. ed il danno alla salute, o danno biologico.

Il danno morale subiettivo è comunemente interpretato come il turbamento psichico tendenzialmente transeunte³²; esso è risarcito in via equitativa dal giudice.

Con l'espressione “danno biologico” si intende ogni violazione ingiusta dell'integrità psicofisica della persona, a prescindere dalla perdita o riduzione di reddito, con riguardo alla totalità delle situazioni in cui la persona esplica se stessa nella propria vita³³. In base all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale seguita alla decisione *Repetto* la categoria del danno biologico ha assunto un carattere di onnicomprensività, tanto che al momento è impossibile condurre un'analisi attraverso rigidi schemi concettuali. Per quanto riguarda il risarcimento, esso è valutato con riguardo alle tabelle adottate dalle corti di merito.

12. *Domanda di danni non patrimoniali da parte dei danneggiati di riflesso.*

Come si è visto in precedenza, il problema del risarcimento dei danni non patrimoniali ai congiunti della vittima di lesioni rimasta in vita è stato per lungo tempo risolto in maniera negativa. Secondo alcune pronunce il danno riflesso subito dai familiari è compreso nelle somme percepite *iure proprio* dalla vittima³⁴, in altre decisioni si riteneva che le posizioni giuridiche verso il congiunto non fossero azzerate

³² Cfr. MONATERI e BONA, *Il danno alla persona*, cit., n. 7, 68.

³³ *Ibidem*, 69.

³⁴ P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., n. 2, 491 e ss.

dall'evento e non potesse perciò sorgere in capo ai congiunti alcun titolo giuridico per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali. In *Perego c. Cavallotti*³⁵ la Suprema Corte ebbe modo di ribadire con chiarezza la necessità di un diverso trattamento dei danni non patrimoniali derivanti da morte rispetto a quelli causati da lesioni, affermando che in quest'ultimo caso i congiunti “potranno anche gravemente risentirne nella loro sfera affettiva e spirituale, ma non avranno titolo giuridico ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali”. A sostegno di questa impostazione la giurisprudenza portava una lettura restrittiva dell'art. 1223 c.c., dietro la quale si leggeva la preoccupazione di un eccessivo ed incontrollabile ampliamento dell'area risarcibile.

Alcune crepe in questa impostazione iniziarono a verificarsi nei primi anni '80, in casi in cui la vittima principale aveva subito danni di eccezionale gravità³⁶.

Un punto di svolta è costituito dalla nota sentenza *Repetto*³⁷, con cui il danno biologico entrò prepotentemente sulla scena. Nello stesso periodo alcune sentenze di merito iniziarono a riconoscere la possibilità di risarcire figure di danno riflesso come il danno ai rapporti coniugali³⁸, il danno alla serenità familiare³⁹, il danno alla vita di relazione⁴⁰. Tuttavia, nonostante gli attacchi della dottrina e le più o meno timide aperture di certa giurisprudenza, la soluzione restrittiva tradizionale continuava ad essere maggioritaria⁴¹.

³⁵ Cass., 21 maggio 1976, n. 1845, cit., n. 21.

³⁶ Cass., 2 novembre 1983, 9113, in *Dir. e Prat. Assicuraz.*, 1984, 697; in *Cass. Pen.* 1985, 97. Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito: Trib. Milano, 13 maggio 1982, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1983, 156; Id. Busto Arsizio, 21 settembre 1984, in *Arch. Civ.*, 1985, 818; App. Venezia, 7 maggio 1985, in *Mass. Giust. Civ.*, 1985, 1485; Trib. Treviso, 13 marzo 1986, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1987, 496.

³⁷ Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro It.*, 1986, I, 2053, con nota di PONZANELLI; *ibidem*, I, 2976, con nota di MONATERI.

³⁸ Cass., 11 novembre 1986, n. 6607, in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 2043, con nota di PATTI; in *Foro It.*, 1987, I, 833, con nota di PINCIGALLI.

³⁹ Trib. Milano, 18 febbraio 1988, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1988, 454, con nota di SCALFI.

⁴⁰ Trib. Verona, 15 ottobre 1990, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, 697; in *Resp. Civ. e Prev.*, 1990, 1039, con nota di NAVARRETTA; in *Foro It.*, 1991, I, 2161.

⁴¹ Cass., 23 febbraio 2000, n. 2037, in *Giust. Civ.*, 2000, I, 1655; Id., 11 febbraio 1998, 1421, in *Giur. It.*, 1999, 21, con nota di GUARINO e P. PETTI; Id., 17 novembre 1997, n. 11396, in *Giust. Civ. Mass.*, 1997, 2195; Id., 21 maggio 1996, n. 4671, in *Riv. Circolaz. e Trasp.*, 1996, 927. Cfr. GIANNINI e POGLIANI, *Il danno da illecito civile*, cit., n. 2, 69.

Le crepe che intaccavano la posizione tradizionale non erano però destinate a attenuarsi, anzi, il contrasto diventava più stridente in seguito alle sentenze *Pinna c. Pelucchi*⁴² e *Lunetta ed altri c. Ministero della difesa*⁴³.

In *Pinna* la Terza Sezione della Cassazione confermava la sentenza di merito che aveva accordato il risarcimento dei danni morali ai genitori di un giovane che aveva perso un occhio in un incidente stradale. Nei motivi della decisione si trova una dettagliata argomentazione a sostegno della soluzione adottata, alla quale si ispireranno le sentenze successive, non esclusa la sentenza in epigrafe. Il percorso argomentativo dei giudici parte da una ricognizione della giurisprudenza dominante e delle sporadiche posizioni innovatrici e si sviluppa in una rivisitazione del nesso di causalità che lega evento e conseguenze negative sulla sfera dei congiunti. Questa rilettura dell'art. 1223 c.c. è il vero grimaldello attraverso cui si apre lo spazio per il danno riflesso: sostiene la Corte che, dal momento che non vi è dubbio che il danno subito da un congiunto porti normalmente conseguenze pregiudizievoli nella sfera psichica e morale dei suoi cari, esse possono rientrare nel novero dei danni risarcibili in quanto immediati e diretti. La Corte quindi esamina la compatibilità della soluzione proposta con l'art. 2059 c.c., sostenendo che sia per quanto riguarda la legittimazione ad agire, sia per ciò che attiene alla natura e alla funzione dell'istituto del risarcimento del danno *ex art. 2059*⁴⁴, non si rinvergono motivi che escludano il diritto al risarcimento.

In *Lunetta* la Corte porta a termine la propria “svolta copernicana⁴⁵”, superando l'impostazione data dalla Consulta in *Sgrilli c. Colzi*⁴⁶, e collocando il danno morale non già nell'ambito dell'art. 2059 c.c. bensì nell'ambito di un “costituzionalizzato” art. 2043 c.c.: “questa corte condivide l'orientamento evolutivo, proprio nella considerazione [...] che anche il danno morale debba essere “costituzionalizzato” e cioè “conformato” ai valori che la Costituzione arreca alla persona umana, come

⁴² Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, cit. n. 1.

⁴³ Cass., 2 febbraio 2001, n.1516, cit., n. 31.

⁴⁴ Cfr. PELLECCIA, *La Corte di Cassazione e il risarcimento del danno morale ai congiunti in caso di sopravvivenza della vittima: qualcosa, al fin, si muove...*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1998, 1421.

⁴⁵ L'espressione è di BONA, *Il danno non patrimoniale dei congiunti: edonistico, esistenziale, da lesione del rapporto parentale, alla serenità familiare, alla vita di relazione, biologico, psichico o morale “costituzionalizzato”?*, cit. n. 1.

⁴⁶ C. Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit., n. 25.

diritti inviolabili che arricchiscono la sua dignità. [...] (L)a problematica del danno ai congiunti della vittima primaria deve considerarsi in relazione a questa nuova prospettiva interpretativa, nel quadro della clausola generale dell'art. 2043 del codice civile”.

Il *revirement* sembrava subire una battuta d'arresto nel febbraio 2000⁴⁷, quando la Sezione Lavoro in un caso analogo negava la risarcibilità del danno morale riflesso. In ragione del contrasto giurisprudenziale, il 27 marzo 2000 la causa in esame veniva rimessa alle Sezioni Unite, che decidevano nell'aprile 2002⁴⁸.

La decisione delle SS.UU. in esame conferma pienamente il *trend* evolutivo inaugurato da *Pinna*, e la motivazione della sentenza riprende testualmente diversi passi della sentenza 4186/1998. La Corte porta a compimento la rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili, sostenendo che non vi sia una differenza sostanziale o eziologica tra danni riflessi o mediati e danni diretti, in quanto con quest'ultima espressione si intende semplicemente porre l'accento sulla “propagazione delle conseguenze dell'illecito alle vittime secondarie”. Si afferma altresì che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può anche essere indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale”. Ne consegue che il danno riflesso, per quanto mediato, è configurabile come conseguenza normale ed ordinaria del fatto e legittima al risarcimento ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio.

Se da una parte questa decisione contribuisce a riconoscere un'area più ampia per il risarcimento del danno morale riflesso, la Corte ha altresì esplicitato due “paletti” che individuano due limiti ad un'ulteriore evoluzione. Si tratta dei requisiti costituiti dalla configurazione come reato del fatto illecito subito dalla vittima e dalla presenza di lesioni personali: secondo quest'impostazione rimangono scoperti dalla disciplina casi in cui non vi sia reato, come il licenziamento illegittimo, o non vi siano lesioni personali, come i delitti contro l'onore.

⁴⁷ Cass., 23 febbraio 2000, n. 2037, cit., n. 41.

⁴⁸ È da notare che tra l'udienza di rimessione e la decisione la III sezione della Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione nelle seguenti occasioni: Cass., 9 ottobre 2000, n. 5913; Cass. Civ., 9 gennaio 2001, n. 239; Cass. Civ., 2 febbraio 2001, n. 1516; Cass. Civ., 3 agosto 2001, 1603; Cass. Civ., 27 luglio 2001, n. 10291; Cass. Civ., 2 ottobre 2001, n. 12198.

13. *La soluzione adottata: una valutazione.*

Non si può che plaudire all'intenzione della S.C. di prendere una posizione chiara in merito al contrasto giurisprudenziale che interessava la materia.

Il percorso che ha portato la Corte a queste conclusioni era per diversi aspetti già segnato: ammessa la risarcibilità del danno patrimoniale riflesso in caso di lesioni (caso *Lunetta*) e vista la posizione pacifica che regolava da tempo l'ipotesi di danno non patrimoniale riflesso in caso di morte, non si vedeva perché l'ipotesi di danno non patrimoniale riflesso in caso di lesioni dovesse essere regolata in maniera difforme.

Una distinzione netta tra ipotesi di morte e di lesioni non sembra infatti avere solide basi argomentative: se i congiunti sono legittimati al risarcimento *iure proprio* in caso di morte, le ragioni alla base dell'esclusione della tutela al caso di lesioni sembrano quantomeno arbitrarie. Può darsi che vi siano delle differenze quantitative nella sofferenza conseguente alla morte o alle lesioni subite un familiare⁴⁹, ma possono esservi differenze qualitative tali da costituire il discrimine per la concessione o meno di un risarcimento? Dal momento che il risarcimento viene concesso per riparare i riflessi del fatto illecito sulla psiche dei congiunti, ha senso differenziare il regime in base a una linea di demarcazione tracciata sulla pelle della vittima del fatto illecito?

La scarsa solidità della distinzione tra casi di morte e di lesioni è dunque un argomento da solo sufficiente a giustificare l'uniformazione della relativa disciplina. A ulteriore sostegno della decisione rileviamo che essa si inserisce nel ben noto processo di erosione o di "travaso" che coinvolge l'art. 2059 c.c. La distinzione tra danni patrimoniali e non patrimoniali pare ormai un criterio sempre più inadeguato a giustificare differenze nella disciplina risarcitoria delle diverse figure di danno, e la

⁴⁹ Tuttavia anche questo punto mi pare possa prestarsi a dubbi e critiche.

La materia è delicata, ed i valori di cui si tratta mal si prestano a valutazioni comparative; non ho notizia di ricerche sociologiche che valutino se secondo la sensibilità comune attuale sia più doloroso sopportare i riflessi di lesioni gravissime che riducono per lungo tempo il congiunto in uno stato vegetativo o con gravi menomazioni piuttosto che i riflessi di un evento che ne determina la morte istantanea. I criteri usati dalla giurisprudenza nel liquidare i danni riflessi non sono uniformi ed è ampio il ricorso a criteri equitativi; cfr. PELLECCIA, *Danno morale e legittimazione ad agire delle c.d. vittime secondarie in caso di lesioni*, in *Danno e Resp.*, 1999, 163.

sentenza in commento non è che un'ulteriore ed importante conferma dell'evoluzione in atto.

Se da queste ultime decisioni può essere desunta una linea di tendenza, essa consiste dunque in un tentativo di uniformazione della disciplina del danno alla persona che accoglie le istanze a favore di un allargamento dell'area della risarcibilità. Una parte rilevante della dottrina è da tempo schierata su queste posizioni. Nello stesso senso, numerose sentenze di merito si opponevano tenacemente all'orientamento restrittivo della S.C. e avevano risolto in modo positivo la questione della risarcibilità⁵⁰.

Più in generale, mi pare che l'obbligo di compensare le sofferenze morali patite dai congiunti della vittima di un fatto illecito risponda ad un sentimento diffuso nell'attuale realtà sociale italiana e tra numerose voci della dottrina. I casi che vengono in esame quando si tratta di responsabilità civile sono spesso tragiche vicende umane che stimolano la compassione e non desta stupore il fatto che generalmente si tenda a prendere le parti della vittima piuttosto che del danneggiante. La concessione di un ristoro economico a chi risente in via diretta ed indiretta gli effetti di una sventura che si abbatte sulla sua vita sembra perciò rispondere ad un sentimento di giustizia.

Mi pare tuttavia che un'analisi più distaccata non possa fare a meno di rilevare in questa sentenza, e più in generale nell'orientamento che essa legittima, alcuni profili critici.

Un primo appunto riguarda la posizione assunta dalle SS. UU. riguardo al problema della legittimazione attiva al risarcimento.

I giudici di legittimità affermano che la situazione qualificata che dà diritto al risarcimento non risponde a criteri rigidi e non si esaurisce nei rapporti familiari; soggetti del tutto esterni alla cerchia familiare, ma con qualificati e provati legami di fatto, possono ritenere di aver subito una sofferenza diretta in seguito alle lesioni subite dalla vittima e agire per il risarcimento. In base ad una lettura estensiva di questo *obiter dictum* ben potrebbero soggetti finora esclusi da una tutela risarcitoria

⁵⁰ Pellecchia parla di un ipotesi esemplare di "nomofilachia dal basso: cfr.

PELLECCHIA, *Danno morale e legittimazione ad agire delle c.d. vittime secondarie in caso di lesioni*, cit., n. 49.

aver diritto a somme meno rilevanti ma comunque apprezzabili. L'intensità dei rapporti umani non segue criteri rigidi, ma sfumati, e non può realisticamente essere valutata in una stretta ottica dualistica, in cui da una parte vi sono individui con qualificati legami di fatto, dall'altra individui i cui legami con la vittima possano essere ignorati e valutati come inesistenti. È del tutto rispondente alla realtà rintracciare categorie di persone vicine alla vittima, con legami di fatto provati, anche se meno qualificati di quelli intercorrenti, per esempio, tra padre e figlio o tra sposi o compagni. Se agli stretti congiunti della vittima sono stati di norma riconosciuti risarcimenti dell'ordine di decine o centinaia di migliaia di euro, perché dunque i più cari amici non potrebbero avere diritto, in base alle stesse argomentazioni logico-giuridiche, a qualche migliaio di euro? Sviluppata fino in fondo, questa impostazione potrebbe determinare la nascita di una vera e propria "società fondata sul risarcimento", in cui ogni fatto illecito dia vita ad una ragnatela di risarcimenti potenzialmente infinita,⁵¹ alcuni dei quali sicuramente di entità minima, ma difficilmente eccezionabili dal punto di vista logico-giuridico sulla base dei principî che si stanno affermando. E poiché le risorse del danneggiante non sono illimitate, in definitiva questa disciplina rende più complesso il risarcimento integrale del danneggiato diretto, che dovrà fronteggiare le richieste risarcitorie dei danneggiati di riflesso.

A mitigare gli effetti potenzialmente dirompenti di questo criterio la Corte afferma che "la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito". Ammessa la legittimazione di soggetti estranei alla cerchia familiare sulla base di risultanze di fatto, gli stessi principî devono valere per i familiari: l'adozione asimmetrica di criteri sostanziali per gli estranei e formali per i familiari, legittimati in quanto tali, sarebbe una scelta contraddittoria. Inoltre, questa scelta rispecchia la sempre maggiore complessità della società moderna, e conferisce

⁵¹ Alcuni esempi possono essere l'effetto della morte di personaggi celebri sui propri estimatori, o di particolari eventi che incidono sulla psiche degli individui nonostante le vittime dirette siano individui del tutto estranei alla cerchia familiare. Per fare un esempio macroscopico, si pensi agli effetti che gli attentati dell'11 settembre 2001 hanno avuto su vaste fasce della popolazione statunitense e non solo; un esempio microscopico: il casuale spettatore dell'omicidio di una persona a lui sconosciuta non potrebbe sostenere di aver sofferto un danno psichico in seguito alla visione del delitto?

solidità alla posizione adottata. L'imposizione di un risarcimento in casi di provata conflittualità tra familiari, o nel caso in cui i rapporti tra stretti congiunti siano rarefatti o inesistenti sarebbe un punto debole della disciplina nel suo complesso.

Un secondo profilo problematico è legato al fatto che nella società moderna chiunque può facilmente trovarsi dalla parte del danneggiato o del danneggiante. L'allargamento dell'area della risarcibilità va di pari passo ad un allargamento dell'alea che grava su ciascun consociato, dovendo egli risarcire in caso di commissione di un illecito non più esclusivamente i danni diretti in senso stretto, ma anche una serie di danni riflessi, il cui ammontare dipende in gran parte da circostanze fuori dal suo controllo. Siamo davvero disposti ad accettare questo rischio? Se il risultato di questa evoluzione sarà un aumento della litigiosità ed un più ampio ricorso a forme assicurative per fronteggiare la maggiore alea, non mi pare che la società nel suo complesso possa trarne giovamento in termini di efficienza o di redistribuzione. Anzi, i beneficiari di una disciplina così delineata sono soprattutto i professionisti del settore, ivi inclusa la dottrina. Il costo di tale meccanismo è invece diffuso su tutti i consociati, soprattutto nelle società contemporanee, caratterizzate da un ampio ricorso, volontario e non volontario, a forme assicurative⁵².

Vi è da chiedersi se tutto ciò sia compatibile con la funzione della responsabilità civile in una società moderna, che è in primo luogo quella di indurre i consociati a modificare i propri comportamenti per adottare livelli di prevenzione ottimali senza imporre costi eccessivi.

Registriamo infine il silenzio della decisione su due temi. Il primo è costituito dal danno esistenziale, categoria *in fieri* a cui i giudici di legittimità in questa sentenza fanno un semplice riferimento senza prendere posizione⁵³: “lo stretto congiunto [...] riceve immediatamente un danno consequenziale, di varia natura (biologico, anche se

⁵² Per un inquadramento problematico della funzione della responsabilità civile, cfr. A. SIMONI, *Una macchina risarcitoria. Regole, attori, problemi nel “modello svedese” di riparazione del danno alla persona*, Torino, 2001; G. COMANDÉ, *Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali*, Torino, 1999.

⁵³ Bisogna rilevare che la domanda dei ricorrenti non fa cenno a tale voce di danno e questo può in parte motivare il silenzio della Corte.

può essere di ordine psichico/morale, patrimoniale, e secondo la recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale)”.

Rimane insoluto uno dei problemi più controversi, se non “il” problema per eccellenza: la questione del *quantum*. I criteri adottati dai giudici nel quantificare il risarcimento del danno alla persona non sono ancora omogenei; il panorama che si può trarre dalle sentenze in materia è stato definito un rompicapo⁵⁴.

Alcune voci della dottrina auspicano un intervento del legislatore.

Attualmente al Senato è in attesa di esame il disegno di legge S. 981, d’iniziativa del senatore Fassone, intitolato “Modifiche al codice civile e delega al Governo in materia di disciplina del danno alla persona”; alla Camera versa nella stessa situazione il disegno di legge C. 680 presentato dal deputato Martinat, intitolato “Disposizioni in materia di danno alla persona e di tutela risarcimento delle vittime”. Nonostante alcune differenze, entrambi i disegni rivisitano la disciplina del danno morale, forniscono una definizione di danno biologico, e pongono regole sulla sua risarcibilità ai congiunti della vittima e sul problema della quantificazione del danno diretto e riflesso.

Questa scelta tuttavia non va a mio avviso vista come l’unica panacea che possa portare certezza, cioè giustizia, nella materia. Non si versa infatti in una situazione di vuoto normativo, anzi: l’evoluzione è nata proprio in seguito all’interpretazione di disposizioni presenti e limata da decenni di riflessione dottrinale e di pratica forense. Un’ulteriore problema della soluzione legislativa sta nel fatto che l’evoluzione a cui si è assistito a partire dal caso *Repetto* si appoggia sulla lettura *costituzionale* delle disposizioni di diritto civile. Anche le decisioni più recenti pongono un forte accento sulla dimensione costituzionale delle soluzioni che ora governano la materia. Pertanto una riforma attraverso legge ordinaria si espone al rischio di essere inadeguata o insufficiente, secondo la gerarchia delle fonti, a ricostruire in maniera completa e organica la materia.

⁵⁴ BONA, *Danni tanatologici non pecuniari iure successionis e iure proprio: vecchi e nuovi rompicapi dal risarcimento della perdita della vita al danno esistenziale da uccisione*, in *Giur. It.*, 1999, 1635 e ss.